

Chiarimenti del C.N.VV.F sulla documentazione relativa alle aperture di smaltimento fumo di emergenza secondo il capitolo S.8 del “codice” di prevenzione incendi,

Con la pubblicazione del “Codice” di prevenzione incendi è stato finalmente chiarito in modo inequivocabile che devono essere gestiti i fumi e il calore prodotti dall’incendio.

È stato infatti inserito, fra le misure della strategia antincendio, il “Controllo di fumi e calore”, oggetto del capitolo S.8.

La premessa presenta il concetto in modo chiaro recitando:

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

Sulla base dello schema generale del “Codice” sono indicati tre livelli di prestazione:

- ✓ Livello I nessun requisito
- ✓ Livello II smaltimento del fumo di emergenza per aiutare le squadre di soccorso
- ✓ Livello III mantenimento nel compartimento di uno strato libero da fumo

Le soluzioni conformi del livello III di prestazione richiedono la presenza di Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC) progettati, realizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola d’arte, quindi conformi con le norme UNI corrispondenti (UNI 9494 parti 1, 2 e 3).

Questi Sistemi fanno parte degli impianti per la sicurezza antincendio per cui sono chiari i requisiti per la progettazione, l’esecuzione, la gestione e per la documentazione conseguente.

Si nota invece che non è altrettanto chiaro quando si progettano e realizzano aperture di smaltimento.

L’Associazione ZENITAL ha posto un quesito alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (D.C.P.S.T.) per chiarire gli aspetti relativi alla documentazione da predisporre in fase di progettazione, di esecuzione, di successiva SCIA ed in fase di gestione.

Questo quesito è stato trasmesso in data 24/01/2020 ed ha avuto rapida risposta con la comunicazione protocollo 0004096 del 12/03/2020 allegata.

Questa comunicazione ribadisce l’obbligo della presenza di una documentazione progettuale che contenga in generale le caratteristiche ed il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento, l’ubicazione e le informazioni che consentono di inserire nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) le modalità di conduzione e le eventuali logiche di attivazione per tutte le aperture in caso d’incendio.

Si nota inoltre che sono chiariti gli aspetti legati alla SCIA e alla gestione delle aperture di smaltimento al fine di mantenerle in efficienza.



DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.2020.0004

Allegato